

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Laos e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria laotiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Laos, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(10) Il regolamento (CE) n. 1613/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

— nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

— ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione